

Lo sciopero dei magistrati onorari

di **Paola Bellone*** e **Claudio Viazzi****

*vpo

a

Torino

**presidente Tribunale di Genova

In questi giorni i giudici onorari, necessario puntello del traballante esercizio dell'amministrazione della giustizia, sono in sciopero. Sul tema pubblichiamo un articolo di Paola Bellone, vpo a Torino, e le riflessioni di Claudio Viazzi, presidente del Tribunale di Genova

-
-

Per una riforma della magistratura onoraria di tribunale: ragioni

e **proposte**
di PAOLA BELLONE

1) La normativa attuale

I giudici onorari di tribunale (d'ora in poi G.O.T.), e i vice procuratori onorari (d'ora in poi V.P.O.) sono stati introdotti nell'ordinamento giudiziario con D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, (la cd *Legge Carotti*, che ha definito la riforma sul Giudice Unico, accorpando competenze di preture e tribunali).

Il G.O.T. sono competenti nelle funzioni del tribunale ordinario (artt. 43 e 43 bis Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, d'ora in poi, O.G., Ordinamento Giudiziario), salvo il «criterio» di non affidare loro alcuni procedimenti e determinate funzioni (art. 43 bis III c.). Non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari (art. 43 bis II c.).

Le competenze dei V.P.O. sono disciplinate dall'art. 72 O.G. e dall'art. 50 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274 (*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace*). Per indicarne solo le competenze più significative, i V.P.O., di fatto, sostengono l'accusa in quasi la totalità delle udienze per reati a citazione diretta (circa l'80 % delle udienze di primo grado davanti al Tribunale), e in tutte le udienze per reati di competenza del giudice di pace, oltre a svolgere le indagini per i reati di competenza del giudice di pace e a formulare richiesta di decreto penale di condanna.

La nomina a G.O.T. e a V.P.O. (che avviene a seguito di un concorso per titoli) ha la durata di tre anni, l'incarico è rinnovabile una sola volta (artt. 42 quinquies, 71 O.G.). G.O.T. e V.P.O. sono tenuti all'osservanza

dei doveri previsti per i magistrati professionali, e in caso di violazione sono suscettibili di revoca (artt. 42 sexies, 71 O.G.). Sono retribuiti a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, così come modificato dal D.L. 151/2008.

Il regime delle incompatibilità è disciplinato dall'art. 42 quater O.G. (richiamato dagli artt. 71 e 71 bis per i V.P.O.). In particolare i G.O.T. non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso i quali svolgono le funzioni giudicanti, mentre per i V.P.O. il divieto è riferito esclusivamente agli uffici presso il quale svolgono le funzioni requirenti (ma la c.d. riforma della geografia giudiziaria, che ha soppresso le sedi distaccate di tribunale, ha in sostanza uniformato il regime di incompatibilità delle due figure).

La già richiamata Legge Carotti ha istituito dette figure di magistrati ordinari, ma solo in via provvisoria. Infatti la legge stabilisce che le disposizioni dell'Ordinamento Giudiziario che ne introducono e ne disciplinano le funzioni, «si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e *comunque non oltre cinque anni* dalla data di efficacia del presente decreto». A decorrere dal 2004 il termine di applicazione di cinque anni è stato modificato ogni anno, prima con la c.d. "Legge Mille Proroghe", poi con la c.d. "Legge stabilità", prorogandolo ogni volta al 31 dicembre dell'anno successivo (salvo l'ultima proroga, che ha spostato di due anni il termine, fissandolo al 31 dicembre 2015).

Tali proroghe hanno determinato anche la proroga della durata dell'incarico dei singoli magistrati onorari: cioè, finora, è stata sempre disapplicata per legge l'originaria previsione relativa ai limiti di durata dell'incarico (tre anni, rinnovabile una sola volta). Nessun G.O.T. e nessun V.P.O., finora, è cessato dall'incarico per scadenza del termine.

La normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei magistrati onorari di tribunale si esaurisce nelle disposizioni richiamate. A differenza dei magistrati che sono nominati con un concorso per esame, con cui condividono molte competenze, i magistrati onorari di tribunale non procedono nella carriera. Il legislatore li ha introdotti nell'Ordinamento Giudiziario in un momento di transizione da un sistema giudiziario a un altro, riservandosi, entro cinque anni, di riformare in modo organico la magistratura onoraria in conformità al dettato della Costituzione. Il termine di cinque anni fissato dal legislatore è stato finora disatteso e sempre prorogato.

2) La normativa esistente è inadeguata

A quindici anni dall'entrata in vigore della Legge istitutiva, occorre verificare se la normativa esistente (e la sua concreta applicazione), sia conforme al paradigma costituzionale della magistratura onoraria.

Tale paradigma non è disciplinato in modo espresso. L'unico riferimento esistente è l'art. 106 co. 2 Cost.: «la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli».

La Corte Costituzionale si è occupata della magistratura onoraria in occasione della sentenza n. 103/1998 (a proposito della legittimità costituzionale delle norme dell'Ordinamento Giudiziario che allora prevedevano la figura del vice pretore onorario, poi cancellata dalla Legge Carotti). Interessa, in particolare, il passo della motivazione in cui, richiamando una precedente pronuncia (sentenza n. 99 del 1964), si ribadisce che occorre tenere ben distinte «...*la nominadall'assegnazione precaria e occasionale, qual è nella sostanza la supplenza, che non può, e non deve, incidere sullo "stato" del magistrato tanto da trasformare l'incarico temporaneo in unsostanziale incardinamento in un ufficio; con il rischiodell'emergere di una nuova categoria di magistrati*».

Ne deriva che, secondo il *dictum* del Giudice della legge, può dirsi magistrato onorario, solo colui che esercita le funzioni giudiziarie in modo occasionale e precario. Tali non possono dirsi i G.O.T. e i VPO, sia in considerazione del perdurare del regime di proroga, sia in considerazione della collaborazione, a tutti nota, da loro prestata in concreto.

Bisogna, interrogarsi, ora, se sia possibile, allo stato, ricondurre la magistratura in servizio qualificata come onoraria, al paradigma delineato dalla Corte Costituzionale, in ipotesi ammettendo l'utilizzo di magistrati onorari solo in misura precaria e occasionale, rinunciando, così, all'apporto attualmente conferito dalla categoria. Si tratta di una domanda retorica a cui non può che risponderci negativamente, stante l'irrinunciabilità del contributo che viene fornito allo svolgimento del servizio.

Se queste sono premesse, allora la conclusione non può che essere una sola: l'attuale magistratura onoraria deve essere soppressa, per essere sostituita da una nuova categoria, che soddisfi la domanda di giustizia e non violi il paradigma costituzionale.

La sintesi sopra esposta è confortata dalle conclusioni a cui è pervenuta la "Commissione di studio sulla magistratura onoraria" istituita dall'Anm nel 2009, in particolare dal paragrafo *Lo stato delle cose*:

«Il quesito da porre è dunque se per tutte queste figure, vecchie e nuove, sia ancora valida la nozione di onorarietà, prevista dai costituenti e sottesa anche alle interpretazioni della S.C.: che, ad esempio nella pronuncia a S.U, n. 11272 del 9/11/98 ha ribadito che rapporto di pubblico impiego e funzione onoraria “si distinguono in base ai seguenti elementi: 1) la scelta del funzionario, che nell’impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico-discrezionale; 2) l’inserimento nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario onorario; 3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, mentre nell’esercizio di funzioni onorarie è privo di una specifica disciplina, quest’ultima potendo essere individuata unicamente nell’atto di conferimento dell’incarico e nella natura di tale incarico; 4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti; 5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo dell’incarico) quanto al funzionario onorario.

Il sistema che si presenta quotidianamente negli uffici giudiziari ha però ben poco di organico e coerente con queste premesse sistematiche.

Distanza quasi drammatica tra modello teorico e realtà si rinviene in primo luogo per G.O.T. e V.P.O., considerati dal legislatore solo con le menzionate ripetute proroghe e divenuti i ‘manovali’ del diritto (a costi per lo Stato assai bassi): i primi sempre più spesso adibiti a gestire interi ruoli, civili e penali, rimasti scoperti, e sovente utilizzati nei collegi; i secondi impiegati in pianta stabile nelle funzioni di accusa dinanzi non solo agli stessi GdP, ma anche ai Tribunali monocratici (e spesso in processi di elevatissima tecnicità), talvolta impiegati anche nella fase delle indagini preliminari. Va doverosamente sottolineato che a tale condizione hanno concorso non poco i dirigenti che, in nome delle esigenze contingenti dei loro uffici, hanno spesso eluso le circolari del CSM: e che il Consiglio stesso a sua volta ha oscillato nell’interpretazione dei concetti di “mancanza o impedimento” del giudice professionale, quali giuste cause per il ricorso ai magistrati onorari».

L'analisi della Commissione non richiede commenti (salvo precisare che sono sopravvenute ulteriori circolari del CSM che hanno ulteriormente esteso l'impiego dei G.O.T., rispondendo alle sempre più pressanti esigenze contingenti degli uffici). La natura "onoraria" delle funzioni svolte da G.O.T. e V.P.O. è smentita fin dalla disciplina del sistema di nomina, che avviene attraverso una procedura concorsuale per titoli, pertanto di carattere tecnico-amministrativo, e non di natura politico-discrezionale. Quanto al parametro tra quelli che distinguerebbero la funzione onoraria dal pubblico impiego, che consiste nella natura indennitaria e non retributiva di quanto corrisposto per il servizio reso, se è vero che il compenso attualmente previsto non è senz'altro proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, non è vero che si tratti di mero rimborso di spese sostenute (tanto che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e contenzioso, con le risoluzioni n. 51 del 18/04/2001, e n. 68/E del 10/05/2004, nello stabilire il trattamento tributario, ai fini Irpef, applicabile all'indennità giornaliera spettante ai magistrati onorari di tribunale, hanno assimilato tale reddito a quello da lavoro dipendente).

3) Quale ipotesi di riforma, per l'efficienza del sistema giustizia?

La Carta Costituzionale, dunque, impone la riforma della magistratura onoraria. La soppressione delle forme attuali, e la contemporanea istituzione di figure che prestino il medesimo contributo in misura non precaria e occasionale, sono necessitate innanzitutto in base a canoni di razionalità e di miglior efficienza. In tal senso, si era già espresso anni addietro l'allora Procuratore della Repubblica di Milano, Manlio Minale, in occasione dell'astensione della categoria dei magistrati onorari di tribunale nei giorni 6-7-8-9-10 ottobre 2008, in una lettera indirizzata al Capo di Gabinetto del Ministero di Giustizia ove si rappresentavano le gravi ripercussioni della protesta sull'andamento dell'ufficio e si sollecitava quindi una soluzione rapida ed equa della vertenza. Il Dr. Minale, dopo aver esposto le statistiche comparative dei magistrati onorari in sede, ha chiaramente affermato che quei dati contribuivano a *"sorreggere una nozione di Magistratura onoraria non più legata all'occasionalità dell'apporto richiesto, bensì connotata da stabilità quale necessaria condizione per la programmazione del lavoro di Procura"*.

La necessità di attribuire le attuali competenze della magistratura onoraria di tribunale a una figura stabile e professionale non è dunque imposta solo dalla logica "costituzionale", bensì, anche, da esigenze, razionali, di efficienza. La stessa "Commissione di studio sulla magistratura

onoraria” istituita dall’Anm nel 2009, aveva d’altronde sottolineato il diffuso impiego dei magistrati onorari in processi di elevatissima tecnicità.

In definitiva, l’esame dei possibili modelli di riforma non può prescindere:

- dal *dictum* della Corte Costituzionale;
- dalla irrinunciabilità, in concreto, del contributo dell’attuale magistratura onoraria;
- dalla professionalità richiesta dalle competenze attribuite finora alla magistratura onoraria;
- dalla considerazione della specifica natura delle predette competenze (vale a dire che la precarietà è incompatibile con le garanzie che costituiscono il presidio delle funzioni svolte in sede di giurisdizione).

Una soluzione alle esigenze così come sopra descritte è data dalla realizzazione dell’Ufficio del Processo, con istituzione di un nuovo ruolo organico, costituito da pubblici impiegati, che, in quanto tali, svolgerebbero le proprie funzioni con il regime di incompatibilità, con altre funzioni o professioni, tipico di questo *status*.

L’attuale magistrato onorario, incardinato nell’ufficio giudicante o nell’ufficio requirente, diventerebbe un ausiliario del magistrato nel compimento delle ordinarie attività, e, valutata la complessità giuridica e il valore della singola causa, nello svolgimento dell’attività processuale di udienza.

Ai magistrati onorari attualmente in servizio, in possesso di determinati requisiti di anzianità e di assiduità del servizio svolto, sarebbe riservata l’assunzione in tale ufficio, all’esito di una valutazione del Consiglio Giudiziario (che si formerebbe attraverso il parere dei capi degli uffici, dei magistrati di professione che abbiano potuto apprezzare il lavoro dei candidati, e dell’esame a campione di provvedimenti redatti nel corso del servizio). In questo modo non verrebbero disperse la professionalità e l’esperienza effettivamente maturate in molti anni di servizio dai magistrati onorari, che per la passione verso il lavoro affidato (e non per incapacità di trovare altri sbocchi lavorativi) hanno di fatto sacrificato alternative professionali. Dove in molti casi la passione si è coniugata con un senso del dovere massimo, capace di sopperire alle previsioni di organico decisamente sottodimensionate. Va detto poi che la concreta funzionalità degli uffici attualmente soffre il vincolo imposto dagli impegni lavorativi dei magistrati che non svolgono il servizio onorario in modo esclusivo (si pensi alla necessità che il pubblico ministero, con riferimento al singolo processo, sia rappresentato dal medesimo V.P.O., che può garantire la

propria presenza in tutti i rinvii stabiliti dai giudici, solo se libero da altri impegni professionali). Si impone la necessità, quindi, di valorizzare la professionalità e l'esperienza di questi magistrati onorari, ma anche di prendere atto che, per loro, si è trattato di "lavoro mascherato", che ha impedito, per anni, sia per la necessità di programmazione degli uffici, sia per la necessità di svolgere nel miglior modo le incombenze imposte dal servizio onorario, di coltivare serie alternative professionali. In proposito, va anche ricordato il noto parere da ultimo trasmesso dalla Commissione UE alla Corte di Giustizia Europea con riferimento ai ricorsi pendenti sollevati dal tribunale del lavoro di Napoli in merito alla stabilizzazione di quattro docenti precari. Anche nel caso che qui ci occupa, infatti, non esistono ragioni oggettive che abbiano giustificato la reiterazione del termine dell'incarico (così come prescritto dal VII considerando del preambolo di cui all'allegato della Direttiva 99/70/CE), mentre il sistema, come si è detto, si è retto grazie all'impegno esclusivo di parte di G.O.T. e V.P.O. nel servizio onorario.

Così regolarizzata, nei termini e limiti sopra descritti, la collocazione dei magistrati onorari attualmente in servizio, in via ordinaria l'accesso all'Ufficio del Processo dovrebbe avvenire per concorso che dovrebbe essere aperto solo ai diplomati alle scuole di specializzazione di cui al decreto 21 dicembre 1999, n.537 con requisiti di merito da determinarsi, che abbiano effettuato lo stage presso gli uffici giudiziari con esito positivo. Al fine di assicurare un'efficace selezione, le prove selettive dovrebbero essere pratiche (per esempio prevedendo la redazione di atti giudiziari), dovendosi fare affidamento sulla funzione selettiva già svolta dalla scuola di specializzazione con riferimento alla preparazione teorica, e sulla esperienza pratica dello stage. I vincitori del concorso dovrebbero svolgere un tirocinio della durata di sei mesi, all'esito del quale verrebbero sottoposti ad un giudizio di idoneità da parte dei magistrati di professione affidatari. Il concorso dovrebbe essere decentrato e bandito, di volta in volta, in funzione dei posti vacanti nei singoli uffici (requirenti e giudicanti).

Le soluzioni proposte nei punti che precedono, consentirebbero di migliorare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, con una parallela diminuzione dei costi. Infatti si porrebbe rimedio alla cronica insufficienza dell'organico dei magistrati di carriera con l'immissione in ruolo di professionisti a cui andrebbe riconosciuto un trattamento retributivo inferiore, seppur dignitoso. Si ridurrebbero le spese dei concorsi, prevedendo nuove forme di selezione più efficaci. Il risparmio di

spesa deriverebbe anche da una amministrazione della giustizia più efficace (a titolo di esempio: l'istituzione dell'ufficio del processo migliorerebbe, nel settore requirente, la fase delle indagini con conseguente maggiore filtro al dibattimento; nel settore giudicante, consentirebbe la riduzione della durata del processo, con conseguente abbattimento dei costi – inutili – derivanti dal risarcimento del danno ex legge Pinto).

Non è questa la sede per proporre altre vie di *spendingreview* nel settore della Giustizia, non in un'ottica di taglio indiscriminato, ma di razionalizzazione del sistema. Alcune sono già allo studio degli organi parlamentari (come l'introduzione del principio di tenuità in materia penale, anche per reati di competenza del tribunale). Si tratta di una riflessione utile, però, a contrastare obiezioni possibili di irrealizzabilità della riforma della magistratura onoraria nei termini qui proposti, a causa dell'insostenibilità dei costi. Anche in questo specifico settore, infatti, si incorre nel problema che condiziona tutti, o quasi, i settori della pubblica amministrazione: le risorse date sarebbero sufficienti, ma sono attualmente male impiegate.

La riforma della magistratura onoraria di *CLAUDIO VIAZZI*

Lo sciopero nazionale dei magistrati onorari in corso in questi giorni, unitamente alle proposte di riforma organica diramate recentemente dal ministero della giustizia rappresentano, finalmente, una sicura ed irreversibile svolta nella lunga ed inconcludente storia dell'art. 245 D.Lgs n. 51 del 1998, la cui mancata attuazione (nel senso di un necessario complessivo riordino del settore) dura ormai clamorosamente da ben undici anni! Entrambi gli eventi costituiscono, da un lato, un punto di non ritorno nella presa di coscienza dell'insostenibilità della situazione venutasi a creare negli uffici, con il consolidamento – come da tempo denunciato - di una vasta “sacca di precariato” in continua espansione numerica, priva di serie garanzie lavorative, sottopagata, mal reclutata e mal disciplinata a livello normativo primario e secondario, ed al contempo risorsa sempre più preziosa ed indispensabile per il funzionamento quotidiano della giurisdizione; e dall'altro, scendendo più nell'esame dettagliato delle proposte ministeriali, il segno che la prospettiva di riforma organica del settore sia diventata una buona volta davvero concreta.

Le tre direttrici fondamentali della proposta appaiono certamente condivisibili, rappresentando un equilibrato punto di convergenza delle tante spinte ed esigenze che nel tempo si sono concentrate attorno alla questione : la creazione di uno statuto unico della magistratura onoraria, la

riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace e la rideterminazione del ruolo e funzioni dei GOT e VPO. E tutto questo affrontando, finalmente, con apposite norme transitorie, la questione preliminare e distinta di come risolvere il problema dei tantissimi magistrati onorari in servizio pluriprorogati.

Ricordo, sinteticamente, come da tempo si sia cercato, da parte di chi aveva a cuore la soluzione di questo nodo ordinamentale, (a cominciare da chi scrive nelle varie sedi in cui si è cimentato nella questione) di evidenziare, come necessari punti a monte da sciogliere, quanto meno quelli del rapporto in generale che auspichiamo tra magistratura professionale ed onoraria, del modo d'intendere l'onorarietà, dei modi di reclutamento accettabili che pensiamo di quest'ultima ed in particolare il rapporto che deve esserci con l'esercizio della professione forense (di "alterità" o di "cumulo controllato"?).

Fatte queste premesse, si individuavano poi tre profili decisivi di un'ipotetica riforma organica :

a) che si basasse su una logica di due tempi : una normativa transitoria che risolvesse l'odierna patologia creatasi e la riforma più generale in grado di disciplinare, a regime, un miglior assetto futuro di queste figure onorarie;

b) l'inserimento prioritario dei magistrati onorari di Tribunali e Procure nel c.d. "ufficio del processo" che sottintendeva un loro uso non più abbandonato alle logiche individualistiche dei singoli fortunati con lo "schiavetto" a disposizione, bensì al contrario l'inserimento controllato e più ampio dell'onorario, collocato tabellarmente a livello di sezione o di gruppo di lavoro o di settore, sotto la diretta responsabilità del Presidente di sezione o coordinatore del gruppo/settore ed al servizio della sezione stessa, strettamente collegato ai piani e programmi elaborati in sezione e affidato così di volta in volta ai giudici che richiedono motivatamente il suo intervento, per ragioni obiettive di servizio.

c) stop immediato all'indiscriminata assunzione di nuovi GOT e VPO, con parallela determinazione a livello normativo dell'organico complessivo della magistratura onoraria, con relative piante organiche per ogni ufficio.

L'esame delle proposte ministeriali alimenta, adesso, concrete speranze di una razionale e più che accettabile soluzione di tutte le questioni indicate.

Emerge innanzi tutto una filosofia di fondo (può piacere di più o di meno ma è, comunque, un progetto) rappresentata dall'affiancare alla magistratura ordinaria un secondo unitario circuito di giurisdizione

onoraria “semiprofessionale” caratterizzata da uno status preciso, incentrato pur sempre sulla sua temporaneità (anche se temporalmente dilatata) e da una sorta di sviluppo professionale interno che si snoda attraverso quattro fasi : un tirocinio iniziale, un’attività di collaborazione inserita nell’ufficio del processo; un’attività giudiziaria di supplenza ed affiancamento in Tribunale e Procura; un’attività giurisdizionale, infine, autonoma nell’ambito degli uffici del Giudice di pace.

Il progetto individua poi come serbatoio “prioritario” di reclutamento l’avvocatura e ciò appare scelta condivisibile, forse addirittura da rafforzare per l’accesso alle funzioni di GdP dove potrebbe prevedersi (in linea con risalenti rivendicazioni dell’avvocatura associata) l’esclusività del requisito dell’attività forense, inserita in ogni caso in un quadro di rigorose incompatibilità. Qui occorre, in altri termini, superare definitivamente certe idee che furono dietro all’introduzione del GdP con i suoi molteplici (e non sempre soddisfacenti, come l’esperienza ha insegnato) canali di reclutamento, e prendere atto una volta per tutte che la “tecnicità” del processo (anche quello davanti al GdP) richiede coerentemente una figura di giudice esclusivamente tecnica.

Individuate così con una certa chiarezza le direttrici della riforma, il progetto affronta poi, a mio avviso, correttamente due delle tre questioni di fondo prima indicate : sotto il profilo della normativa transitoria, garantisce agli attuali magistrati precari pluriprorogati di Tribunali e Procure un ulteriore periodo – ma definitivo – di permanenza di ben 12 anni (col limite in ogni caso dei 70 anni di età), termine che forse potrà apparire fin troppo lungo ma che ha il pregio di essere l’ultimo, significativo, eguale per tutti e ,si spera, non suscettibile di ripensamenti a favore di inaccettabili soluzioni alternative improntate a logiche di stabilizzazione o pasticciate, com’era quello proposta qualche tempo fa di introdurre per tali figure precarie un regime di proroghe “sine die” che costituiva un espediente surrettizio per introdurre di fatto la stabilità!

Da questo punto di vista, nel progetto ministeriale appare sicuramente ambigua e non accettabile la previsione che *“per coloro che alla scadenza del terzo quadriennio non abbiano raggiunto il predetto limite massimo di età (id est : 70 anni), potrebbero ipotizzarsi il mantenimento in servizio nell’Ufficio del processo per un ulteriore periodo”*.

Si tratta infatti di una disposizione che, in quanto applicabile pur come norma transitoria, a tutti i magistrati in servizio alla data della riforma, sembrerebbe garantire alla maggior parte di essi (che non raggiungeranno certo i 70 anni con l’ulteriore proroga di 12 anni) un periodo aggiuntivo, tra

l'altro al momento non determinato, che rischia di compromettere l'esigenza stessa di separare la sorte degli attuali magistrati onorari che abbiano beneficiato di proroghe oltre i sei anni previsti dall'attuale normativa (art. 43 ter OG e art. 6 DM 7.7.1999), ai quali va assicurato un congruo (ma non interminabile) periodo per la loro uscita dall'ordine giudiziario, da quella dei nuovi reclutati sulla base della nuova organica disciplina.

Del tutto condivisibile risulta poi la scelta di inserire esclusivamente, nel primo quadriennio di attività, i nuovi magistrati onorari nella struttura dell'Ufficio del Processo, struttura di recente introdotta espressamente nell'ordinamento dalla riforma del PCT. La previsione sembra davvero delineare un percorso professionale del nuovo magistrato onorario che dovrebbe, quindi, prima "formarsi" in tale struttura (e qui allora si potrebbero consentire accessi plurimi da diversi serbatoi di reclutamento ed un'età minima alquanto bassa) fornendo un ausilio di tipo collaborativo e non direttamente giurisdizionale, per poi cimentarsi in attività giudiziaria vera e propria, svolgendo quello che già oggi, sostanzialmente, svolgono dentro ai nostri uffici. Infine, nella terza fase di questa sorta di "carriera" onoraria, si potrà accedere alle funzioni di giudice di pace. Ecco allora che, entro un tale contesto, si giustifica la previsione nel progetto ministeriale della "differenziazione" dei compensi tra quanti esercitino funzioni giurisdizionali e quanti di supporto all'attività del magistrato professionale. Allo stesso modo si dovrebbero prevedere altre norme differenziate in punto età d'accesso (per cui non si potrebbe diventare giudice di pace prima di una certa età, ovviamente più elevata rispetto all'accesso a Tribunali e Procure) ed in punto attività professionale svolta all'esterno (per cui potrebbero diventare GdP non tutti i GOT o VPO ma solo quelli che, ad esempio, esercitano la professione forense da un certo numero di anni). Come è evidente su questi punti è necessaria ancora un'approfondita elaborazione di proposte.

Non sembra, viceversa, giustificarsi affatto, in questa riorganizzazione unitaria delle diverse figure onorarie, la previsione ministeriale secondo cui, nel corso della fase transitoria, *"i giudici di pace potranno essere impiegati nell'ufficio per il processo esclusivamente previo loro consenso"*, disposizione davvero bislacca di cui sfugge la ratio e che sembra davvero incrinare la linearità del percorso professionale che si è cercato di tratteggiare e che pare emergere dal progetto.

Da ultimo meritano un cenno due aspetti non certo secondari che non trovano, secondo me, adeguata soluzione nel progetto: il primo concerne la

disciplina del compenso in ordine al quale *“potranno immaginarsi sistemi di incentivazione economica articolati sulla base del grado di raggiungimento di obiettivi predeterminati”*, disposizione che suscita molte riserve in ordine ai presupposti, criteri applicativi, soggetti che dovrebbero erogare i premi senza poi dimenticare i rischi di discriminazioni e di competitività che si verrebbero ad introdurre in un’organizzazione costituzionalmente “egualitaria” qual è quella giudiziaria, a parte la considerazione che nei Tribunali e Procure i naturali “destinatari” di qualsiasi serio “obiettivo” organizzativo dovrebbero essere i magistrati professionali e non certo quelli onorari.

Il secondo aspetto, infine, riguarda l’altrettanto evanescente disposizione secondo cui il Presidente del Tribunale diventa anche il coordinatore dell’ufficio del GdP (o meglio di tutti gli uffici di GdP operanti nel circondario). Novità che, pur partendo da un innegabile giudizio negativo sull’assetto uscito dalla riforma del 1991, e da un’esigenza giusta di assicurare un maggiore e stabile raccordo ordinamentale tra i due uffici, sembra tuttavia risolvere frettolosamente il problema che meriterebbe, viceversa, se si vuole che funzioni, una soluzione più articolata a seconda della dimensione degli uffici a livello normativo, senza demandare troppo alla successiva normativa secondaria del CSM.

La carne al fuoco è, quindi in conclusione tanta. Il problema è: non lasciamola bruciare.